

Circolare informativa al servizio delle Imprese

Tavagnacco, 18 aprile 2017

n. 4/2017

AL VIA CONTROLLI INCROCIATI SPESOMETRO - IVA

Con provvedimento emanato dall'Agazia delle Entrate, saranno avviati a breve i controlli incrociati tra dati da spesometro e quelli riportati in dichiarazione IVA dai contribuenti, per segnalare discordanze e incongruenze. Destinatari saranno imprese e i professionisti che non hanno dichiarato ai fini Iva, in tutto o in parte, le operazioni attive effettuate nel 2014, rispetto a quelle comunicate dai propri clienti attraverso il citato strumento dello spesometro avente ad oggetto i dati dello stesso anno. Le comunicazioni in commento saranno inoltrate via PEC. Il contribuente che riceve

la comunicazione di cui in premessa, potrà, in primo luogo consultare le relative informazioni di dettaglio, all'interno del "Cassetto fiscale" dell'area riservata del portale informatico dell'Agazia delle Entrate, dove sono disponibili. Il contribuente (destinatario della comunicazione in commento) potrà, direttamente o anche tramite intermediari incaricato, richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agazia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione stessa.

LA NOTIFICA DI ATTI OBBLIGATORIA AVVERRA' SOLO SU PEC – OBBLIGO DI MONITORAGGIO CONTINUO

Come è noto, tutti i soggetti iscritti al Registro delle Imprese (imprese individuali e società), nonché i professionisti iscritti in albi ed elenchi, hanno l'obbligo di dotarsi della PEC – casella di posta elettronica certificata. Nel prossimo futuro anche i privati cittadini potranno avere una loro PEC. Al momento la Legge di Bilancio 2017 ha previsto che le persone fisiche potranno "appoggiarsi" sulla PEC di altri (la relazione governativa esemplifica: coniuge, parenti e affini). Siamo comunque in attesa di un provvedimento attuativo che fornisca gli elementi necessarie per l'avvio della "PEC per tutti". Tanto premesso, si richiama l'attenzione su alcune delicate problematiche relative alla PEC, in relazione alle recenti disposizioni normative che attengono alla notifica degli atti. Ebbene, si informa che a decorrere dal 2017, tutti gli atti che per legge debbono essere notificati dalla pubblica amministrazione, quali, ad esempio: A) cartelle di pagamento; B) avvisi bonari; C) avvisi di rettifica e accertamento; D) multe per infrazioni al

codice della strada; E) comunicazioni della CCIAA; F) sentenze giudiziali; G) atti di citazione in giudizio saranno notificati sulla PEC – casella di posta certificata, per coloro che hanno l'obbligo di dotarsi di tale strumento elettronico. Inoltre, si ricorda che qualunque soggetto dotato di PEC può inviare ad altra PEC comunicazioni e documentazione con validità di raccomandata con ricevuta di ritorno (contratti, intimazioni, diffide, etc.).

Suggerimenti operativi - Tanto premesso, in considerazione della estrema delicatezza di tale novità, si invita:

- 1)** a prevedere l'evidenza della PEC nella maschera principale di Outlook (o sistema di comunicazione equivalente), evitando di dover accedere alla PEC per il tramite di internet per consultarla;
- 2)** a centralizzare la visualizzazione della PEC su almeno due (meglio su tre) postazioni aziendali;
- 3)** ad attivare appositi *alert* sul cellulare del titolare per una immediata visualizzazione dei messaggi certificati.

SUPERAMENTO DEL LAVORO ACCESSORIO (C.D. "A VOUCHER")

A seguito dell'abrogazione, a partire dal 17/03/2017, della disciplina che regolava il lavoro accessorio (c.d. "voucher"), è fatta salva la possibilità, per coloro che fossero ancora in possesso di voucher acquistati entro il 17/03/2017, di utilizzarli fino al 31/12/2017.

L'abrogazione del lavoro c.d. "a voucher" ha creato un vuoto normativo.

Invitiamo pertanto tutti i nostri clienti a contattarci per qualsiasi necessità di chiarimento e per valutare strumenti alternativi di occupazione dei lavoratori prima impiegati con voucher.

FERIE: MATURAZIONE, FRUIZIONE E CONTRIBUZIONE INPS

Entro il **30 giugno 2017** dovranno essere godute le ferie del 2015, entro il 16 agosto 2017 dovranno essere pagati i contributi sulle eventuali ferie del 2015 non ancora godute.

La disciplina delle ferie ha subito negli ultimi anni diversi ritocchi, che hanno costretto le aziende a seguire la materia con molta più attenzione. Di questa complessa normativa diamo ora un breve riscontro al fine di agevolare le aziende clienti nella loro gestione.

Il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile sancito dalla Costituzione e dal Codice civile finalizzato al recupero delle energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa.

La legge disciplina la maturazione, la durata minima, i termini di fruizione delle ferie.

MATURAZIONE

La maturazione delle ferie è legata alla effettiva prestazione lavorativa, esse infatti maturano in un periodo di dodici mesi di prestazione lavorativa. Modalità e conteggio dei mesi vengono regolarmente da ogni singolo contratto collettivo nazionale.

DURATA

La durata minima prevista per legge è pari a quattro settimane per anno di servizio, pari a un periodo consecutivo di 28 giorni di calendario (7 giorni x 4 settimane). I contratti collettivi possono regolamentare diverse durate e diversi criteri di calcolo.

FRUIZIONE

Essendo un diritto irrinunciabile, la fruizione delle stesse non può essere sostituita con il pagamento di una indennità sostitutiva.

Salvo diverse regolamentazioni collettive, il periodo minimo di ferie annuali va goduto:

per almeno **2 settimane nel corso del periodo di maturazione possibilmente consecutive**

per le restanti **due settimane, entro i 18 mesi successivi** il termine dell'anno di maturazione, salvo termini più ampi previsti dalla contrattazione nazionale

importante

CONTRIBUTI SULLE FERIE NON GODUTE

L'Inps ha stabilito che il termine legale o contrattuale previsto per la fruizione delle ferie, diventa anche il termine entro cui versare i contributi. L'Inps definisce **la scadenza dell'obbligo contributivo il 18° mese successivo il termine dell'anno solare di riferimento**, salvo diverse previsioni contrattuali.

Pagati i contributi sulle ferie pregresse, il godimento delle stesse in epoca successiva, autorizza il datore di lavoro a recuperare i contributi versati in precedenza.

SANZIONI

Per non aver concesso un periodo di ferie pari almeno a due settimane nel corso dell'anno di maturazione:

- € 100,00 - € 600,00 (per ogni lavoratore e per ciascun periodo di violazione)
- € 400,00 - € 1.500,00 (se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori, ovvero si è verificata in almeno due anni)
- € 800,00 - € 4.500,00 (se la violazione riguarda più di 10 lavoratori oppure si è verificata in almeno quattro anni)

Con la presente informativa rendiamo noto ai clienti del servizio paghe che l'ufficio stesso imputerà il godimento mensile delle ferie comunicateci **esclusivamente** al residuo ferie riferito alle **annualità più vecchie**, seguendo un criterio prudenziale suggerito dal Ministero del Lavoro.

Qualora, contrariamente alla prassi di cui sopra, i signori clienti volessero imputare le ferie godute in un determinato mese all'anno in corso di maturazione o a diversa annualità, **dovranno comunicare inequivocabilmente all'ufficio tale intenzione.**

A partire dall'anno in corso, l'assoggettamento a contribuzione Inps del valore delle ferie maturate e non godute dovrà essere gestito direttamente dalle aziende clienti.

I datori di lavoro che avessero ancora avanzi di ferie riferiti a vecchie annualità, sono tenuti a comunicare a SIU il numero di giornate di ferie relative su cui versare la contribuzione, in mancanza, la scrivente non predisporrà alcun versamento contributivo aggiuntivo a questo titolo.

Entro il 30 giugno di ogni anno, compreso quello in corso, i signori clienti dovranno comunicare per iscritto il numero esatto di ferie residue su cui versare i contributi; per l'anno in corso: ferie anno 2015

IL TUO 730 MERITA UN OCCHIO ESPERTO



IMMEDIATO, ECONOMICO, SICURO !

ANCHE COLORO CHE NON HANNO UN LAVORO STABILE O SONO DISOCCUPATI POSSONO COMPILARE IL MODELLO 730.

DETRAZIONI PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E L'ACQUISTO DEI MOBILI ED IL RISPARMIO ENERGETICO.

CONSULENZA NELLA TASSAZIONE DELLE LOCAZIONI E NELLA VALUTAZIONE DI CONVENIENZA PER L'OPZIONE DELLA CEDOLARE SECCA.

DETRAZIONI PER GLI INQUILINI DI ALLOGGI SOCIALI E DI ABITAZIONI PRINCIPALI.

PROMOZIONE RISERVATA AI NUOVI CLIENTI € 45 IVA INCLUSA*

*promozione valida solo il primo anno



PUOI INOLTRE RICHIEDERE IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA **IMU / TASI**

INPS

RICORDA CHE IL CUD INPS NON ARRIVA PIÙ VIA POSTA, PUOI RICHIEDERE IL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE TELEMATICA DEL TUO **CUD INPS**, SENZA CODE, SENZA PERDITE DI TEMPO

SERVIZI IMPRESE

UDINE



CONFCOMMERCIO UDINE – SERVIZI IMPRESE UDINE SRL

VIA ALPE ADRIA 16 – 33100 TAVAGNACCO (UD)

ALL'USCITA DELLA TANGENZIALE DIETRO IL PALAZZO HYPO-BANK

Tel. 0432.538650 - E-mail: contabilita@servizi.impresе.ud.it

orario 8.30-12.30 14.00-17.30 venerdì 8.30-12.30

IL TUO CONSULENTE FISCALE DI FIDUCIA

FISSA UN APPUNTAMENTO

E IN TUTTA LA PROVINCIA: LATISANA (0431.50036), LIGNANO (0431.721339), TOLMEZZO (0433.2612), UDINE (0432.538650)

GLI ESPERTI CHE TI AIUTANO



www.servizi.impresе.ud.it



www.facebook.com/serviziimpresеudine



twitter.com/serimpresеudine